

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri via PEC all'indirizzo attgiudiziaripcm@pec.governo.it
c/o Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo pec:
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Il Consiglio di Stato sez. III, con Decreto n. 2058/22 del 27.10.22, ha autorizzato l'appellante ad “avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento”.

Dati dell' appellante:

1) **Gianluca Capparelli**, c.f. (CPPGLC80D21B774T) nato a Cariati (CS) il 21.04.1980 e residente a Corigliano Rossano (CS) via Covella Ruffo n. 8; rappresentato e difeso dagli avvocati Rosina Vennari e Antonio Monteforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Sunto dei motivi di gravame.

I) ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA

Con il ricorso in appello recante R.G. 8004/22 è stata censurata la sentenza del TAR Lazio Roma n. 9872/22, frutto di un macroscopico errore e gravemente carente sotto il profilo motivazionale, nella parte in cui è stata del tutto ignorata la interpretazione non conforme al diritto, dell' art. 9 del bando di concorso, precisamente la lett. i) del comma 4, la cui formulazione ha impedito al ricorrente di poter ottenere il punteggio aggiuntivo ambito, nello specifico 2 punti per il possesso della abilitazione alla professione forense e il conseguente titolo di avvocato e 2 punti per avere frequentato il corso di specializzazione di mediatore conciliatore professionista.

Invero, il TAR Lazio, nell'impugnata pronuncia, si limita ad affermare che "con riferimento all'abilitazione forense si tratta, ai sensi dell'art. 2 della legge 247/2012, di un titolo professionale che consente, sul presupposto dell'iscrizione ad un albo circondariale, l'esercizio della professione di avvocato; non essendovi alcuna connessione con una formazione post universitaria, non è fondatamente prospettabile che "l'abilitazione professionale posseduta dal ricorrente si presenta come "assorbente" rispetto al diploma di specializzazione".

Con riferimento, invece, al corso di mediatore frequentato dal ricorrente, sottolineando che la durata di tale corso non corrisponde a quella di un diploma di specializzazione e che lo stesso è stato organizzato da una società privata. Dal tenore della decisione impugnata, sembra che il giudice di primo grado abbia ommesso di vagliare la fondatezza dei motivi di doglianza, i quali, tra l'altro, si sviluppavano sulla base di una consolidata giurisprudenza, formatasi proprio in seno al TAR Lazio, nell'ambito di impugnative che hanno riguardato procedure concorsuali di recentissima definizione, aventi il medesimo oggetto del ricorso proposto dall'avv. Capparelli, che, senza specifica ragione, non è stata estesa alla vicenda de qua.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente come la sentenza oggi appellata sia frutto di una erronea interpretazione del bando, in particolare dell'art. 9 comma 4 lettera i), scaturita da una illegittima valutazione della commissione in sede di valutazione dei titoli ascrivibili alla suddetta categoria di cui alla lettera i).

In particolare nella parte in cui non ha ritenuto l'abilitazione professionale posseduta dal ricorrente ed il conseguente titolo di avvocato come "assorbenti" rispetto al diploma di specializzazione richiamato dalla medesima lettera i) dell'art. 9 del bando.

E, in relazione all'ulteriore titolo di Mediatore Conciliatore Professionista Specializzato posseduto, ritenendo non accoglibile la richiesta che venisse valutato perché rientrante nella categoria "astratta" di cui alla lettera i) del comma 4 dell'art. 9 del bando, e ciò in quanto la formulazione dell'art. 9 del bando è generica, non prevedendo alcun rinvio normativo atto a circoscrivere la categoria dei titoli ascrivibile alla lettera i), contrariamente a quanto avvenuto per i titoli di cui alle lettere h), j), k) ed l) del medesimo articolo 9 e in quanto la richiesta di accesso ai verbali della Commissione non era servita a comprendere i criteri ed i principi dalla stessa adottati ed utilizzati per l'attribuzione dei relativi punteggi e dunque ad individuare le categorie di titoli annoverabili nella sottosezione i) dell'art. 9.

II) ERROR IN IUDICANDO. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA.

DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA; ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO; ARBITRARIETÀ E INCOERENZA DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI – ILLOGICITÀ MANIFESTA DELLA PROCEDURA VALUTATIVA

La sentenza del TAR Lazio Roma n. 9872/2022 è stata, inoltre, censurata laddove il Giudice di Primo Grado ha trascurato le diverse illogicità evidenziate in relazione ai criteri di valutazione dei titoli, e le numerose incongruenze relative proprio all'esercizio del potere di valutazione da parte della Commissione, avendo provveduto erroneamente all'attribuzione dei punteggi, dando luogo ad una manifesta illogicità della valutazione nel suo complesso ed alla lesione delle pretese giuridiche dell'odierno appellante. Il TAR Lazio nella propria scarna motivazione ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla contestazione inerente l'omessa disciplina sulla valutazione dei titoli. La commissione esaminatrice non ha stabilito o non ha palesato i criteri utilizzati relativamente alla valutazione dei titoli, come contestato nel ricorso introduttivo di primo grado. Sul punto è del tutto assente qualsivoglia forma di motivazione.

Con il ricorso in appello è stata, anche, chiesta l'adozione di un'idonea misura cautelare nonché l'autorizzazione alla notifica dell'appello - per pubblici proclami - a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

- Indicazione dei soggetti controinteressati.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (elevati a n. 1.541) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalla 578 ° alla 3729 ° posizione:

- Estratto del Decreto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Consiglio di Stato sez. III, con Decreto n. 2058/22 del 27.10.22, ha autorizzato l'appellante ad *“avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sui Siti Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento”*.

Dichiarazione sullo stato attuale del procedimento.

Il ricorso in appello è stato depositato in data 21.10.22. L'udienza camerale relativa alla domanda cautelare proposta dall'appellante è stata fissata per la data del 17/11/2022.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

Pubblica, vengonopubblicate, unitamente al presente avviso:

- Copia dell'appello proposto innanzi al Consiglio di Stato sez. III, n. 8004/2022 R.G., in formato PDF;
- Copia del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato sez. III n. 2058/22 del 27.10.22 in formato PDF.
- Elenco controinteressati in formato PDF.

Si invita Codesta Ill.ma Amministrazione a voler provvedere con estrema sollecitudine ai detti incombenzi giacchè il termine concesso dal Consiglio di Stato a parte appellante è di 30 giorni dalla comunicazione del decreto n. 2058/2022, avvenuta in data 27/10/2022.

Si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito di codesto Dipartimento venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec: avv.antoniomonteforte@pec.giuffre.it al fine di dare prova dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami al Consiglio di Stato nel termine di 10 giorni dall'effettuazione della stessa.

Con la massima osservanza.

Corigliano – Rossano, 27.10.2022

Avv. Antonio Monteforte